

**D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4081**  
**Attivazione della misura «Fondo famiglia emergenza COVID-19»**  
**di cui alla d.g.r. 3480/2020 e applicazione del fattore famiglia**  
**lombardo**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) recante misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis);
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter);
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater);

Visti altresì:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori», e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;

Visti gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e i relativi aggiornamenti, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Richiamata la l.r. 27 marzo 2017, n. 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito FFL) e in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che istituisce il FFL quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia;
- l'art. 1, comma 2, che prevede che il FFL costituisce un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3;

Vista la d.g.r. del 5 agosto 2020, n. 3480 «Istituzione della misura regionale «Fondo Famiglia - Emergenza Covid-19» - Destinazione del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2020 (d.m. 14 maggio 2020) e determinazioni in ordine al Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2018» che istituisce la nuova misura «Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19» con una dotazione finanziaria complessiva di euro

20.000.000,00, demandando ad un successivo atto la puntuale definizione degli interventi da attuare;

Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria e le conseguenti misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus, determinano ulteriori situazioni di fragilità socio-economica delle famiglie lombarde che necessitano di sostegni economici di tempestiva attivazione;

Ritenuto pertanto di attuare la misura «Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19» con un intervento straordinario in favore delle famiglie con figli minori secondo quanto previsto dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con la d.g.r. 3 dicembre 2018, n. 915 «Applicazione del fattore famiglia lombardo ai sensi della l.r. 10/2017 - anno 2018» è stato applicato, in via sperimentale, l'indicatore sintetico «Fattore Famiglia Lombardo» alla misura «Bonus Assistenti familiari» istituita ai sensi della d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 e che, a seguito di monitoraggio, con successiva d.g.r. 3 dicembre 2020, n. 3927 si è valutato di sospendere la sperimentazione demandando a successivo provvedimento l'individuazione di altro ambito sperimentale per l'utilizzo delle risorse residue;

Valutato, pertanto, di integrare la dotazione per la misura «Fondo famiglia emergenza COVID 19» di cui alla d.g.r. 3480/20 pari a 20.000.000,00 di euro con le risorse residue per il Fattore Famiglia Lombardo di cui alla d.g.r. n. 915/18 pari a 1.400.000,00 euro per un ammontare complessivo di 21.400.000,00 euro, che viene così destinato:

- euro 17.500.000,00 per gli interventi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 1.000.000,00 a supporto dell'attività di gestione degli Ambiti territoriali;
- euro 2.900.000,00 per l'applicazione in via sperimentale del Fattore famiglia lombardo secondo i criteri specificati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la dotazione complessiva pari a 21.400.000,00 euro trova copertura:

- per euro 11.462.400,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020;
- per euro 2.037.600 a valere sulle risorse Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2020, di cui euro 1.698.000,00 quali risorse assegnate a Regione Lombardia sul capitolo 12.05.104.7278 del bilancio regionale esercizio 2020 ed euro 339.600,00 quale cofinanziamento regionale sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020;
- per euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ATS lombarde, quali risorse già erogate per la misura «Dote Infanzia» - linea d'intervento «Bonus servizi» - d.g.r. 2999/2020;
- per euro 1.500.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, quali risorse riservate alla sperimentazione «Fattore Famiglia Lombardo» - misura «Dote Infanzia» - anno 2019;
- per euro 1.400.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS/Ambiti Territoriali, quali residui relativi alla sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo a valere sulla misura «Bonus Assistenti Familiari» di cui alla d.g.r. 915/2018;

Ritenuto di assegnare le risorse complessive pari a euro 21.400.000,00 agli Ambiti territoriali per il tramite delle ATS, ripartendo le risorse pari a euro 13.500.000,00 in base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile, al netto di quelle già nella disponibilità delle ATS/Ambiti territoriali come sopra specificato;

Stabilito di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte delle ATS nonché al riparto delle risorse alle stesse;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle misure avviene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela della salute/Ambiti territoriali

## Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2020

e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;

- la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di dare attuazione alla misura «Fondo famiglia emergenza COVID 19» con un intervento straordinario in favore delle famiglie con figli minori secondo i criteri e le modalità di cui dall'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare alla attuazione della misura «Fondo famiglia emergenza COVID 19» un ammontare complessivo di 21.400.000,00 euro come segue:

- euro 17.500.000,00 per gli interventi di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 1.000.000,00 a supporto dell'attività di gestione degli Ambiti territoriali;
- euro 2.900.000,00 per l'applicazione in via sperimentale del Fattore famiglia lombardo secondo i criteri specificati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che la dotazione complessiva pari a 21.400.000,00 euro trova copertura:

- per euro 11.462.400,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale pluriennale - esercizio 2020;
- per euro 2.037.600 a valere sulle risorse Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2020, di cui euro 1.698.000,00 quali risorse assegnate a Regione Lombardia sul capitolo 12.05.104.7278 del bilancio regionale esercizio 2020 ed euro 339.600,00 quale cofinanziamento regionale sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020;
- per euro 5.000.000,00 a valere su risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, quali risorse già erogate per la misura «Dote Infanzia» - linea d'intervento «Bonus servizi» - d.g.r. 2999/2020;
- per euro 1.500.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, quali risorse riservate alla sperimentazione «Fattore Famiglia Lombardo» - misura «Dote Infanzia» - anno 2019;
- per euro 1.400.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS/Ambiti Territoriali, quali residui relativi alla sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo a valere sulla misura «Bonus Assistenti Familiari» di cui alla d.g.r. 915/2018;

4. di assegnare le risorse complessive pari a euro 21.400.000,00 agli Ambiti territoriali per il tramite delle ATS, ripartendo le risorse pari a euro 13.500.000,00 in base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile, al netto di quelle già nella disponibilità delle ATS/Ambiti territoriali;

5. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte delle ATS/Ambiti territoriali nonché al riparto delle risorse;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

**Allegato A****CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI - MISURA "FONDO FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19"****1. Premessa e obiettivi generali**

L'emergenza Coronavirus scoppiata nel febbraio del 2020 è diversa da tutte le precedenti nel suo impatto sui cittadini e sulla società intera, ma soprattutto ha generato un clima di notevole incertezza verso il futuro nelle famiglie.

In questo contesto diventa ancora più importante l'attivazione di un sistema interventi che diano rapido sollievo alle famiglie colpite, soprattutto economicamente, dall'emergenza.

Già nello scorso mese di marzo, l'Assessorato alla Famiglia aveva istituito la misura "Pacchetto Famiglia" per la concessione di un contributo fino a 500 euro per far fronte alle spese del pagamento del mutuo prima casa o per la didattica on line dei figli. La misura ha consentito di finanziare, al 1.12.2020, oltre 38.000 domande.

Ad integrazione delle misure ordinarie ed emergenziali di sostegno al reddito adottate a livello nazionale per compensare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria sul reddito familiare (strategia riparativa - repairing), la misura regionale intende supportare, in ottica di investimento sull'infanzia e sull'adolescenza, i nuclei familiari con figli, a sostegno della genitorialità e del benessere dei minori.

L'attuale emergenza sanitaria ha aggravato le responsabilità genitoriali e può avere un grave impatto sulla vita dei minori non solo in ragione degli effetti negativi sulla capacità economica del nucleo, ma anche a causa della sospensione e/o limitata disponibilità di strutture e servizi e delle ridotte opportunità di socialità nell'ambito dei legami parentali e sociali.

**2. Caratteristiche dell'agevolazione e destinatari.**

È prevista la concessione un contributo economico pari a un massimo di 500 euro quale rimborso per le spese sostenute dal nucleo familiare del richiedente per:

- la Tassa Rifiuti comunale (TARI) relativa all'anno 2020 per l'abitazione principale;
- i servizi integrativi scolastici (pre e post scuola e mensa scolastica) relativi all'anno solare 2020.

L'agevolazione è concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della ricevuta di pagamento delle spese sostenute.

Destinatari dell'agevolazione sono i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Lombardia;
- appartenenza a nucleo familiare composto almeno da un adulto e un minore di 18 anni (17 anni e 364 giorni) a carico iscritto in un percorso di istruzione e formazione inclusi i servizi educativi fascia 0-6 (nidi d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, percorso di istruzione e formazione professionale);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza disponibile al momento della presentazione della domanda minore o uguale a 30.000,00 euro;
- riduzione dell'intensità lavorativa comprovata, in alternativa, da una delle seguenti situazioni:

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2020

- a) dalla fruizione di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente a partire dal momento di dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (a titolo esemplificativo: Cassa integrazione guadagni, Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di Integrazione Salariale, Patti di Solidarietà Locale);
- b) dalla condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal momento di dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 a cui è seguita presentazione di DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- c) dalla titolarità di una partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale attività prevalente, in uno dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19 così come identificate dai codici ATECO contenuti nei seguenti provvedimenti:
  - decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori);
  - decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis);
  - decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter);
  - decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater);
  - DGR 17 novembre 2020, n. 3869 "SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia": approvazione dei criteri della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti dalla crisi da covid-19";
  - DGR 2 dicembre 2020, n. 3965 «SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia»: ampliamento della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale colpiti dalla crisi da covid-19 di cui alla d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869»;
  - DGR 16 dicembre 2020, n. 4059 "SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia": ampliamento della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese colpite dalla crisi da covid-19 di cui alla d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i."

e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i requisiti previsti per l'accesso dei nuclei familiari al beneficio, incluso quello relativo alla riduzione dell'intensità lavorativa, devono sussistere in capo al componente del nucleo familiare che presenta la domanda.

Le domande saranno presentate attraverso il sistema informativo Bandi On Line ([www.bandiservizi.it](http://www.bandiservizi.it)).

#### Applicazione del Fattore Famiglia

Il contributo concesso è inoltre incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017 secondo quanto dettagliato nell'Allegato B e fino all'esaurimento delle risorse riservate all'applicazione del FFL pari ad euro 1.500.000,00 ed euro 1.400.000,00 quale quota residua relativa alla sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo a valere sulla misura "Bonus Assistenti Familiari" di cui alla DGR 915/2018.

### **3. Soggetti attuatori e intermediari**

Soggetti attuatori sono gli enti capofila degli Ambiti territoriali (o, in alternativa, altro Comune di ambito delegato o altro ente strumentale, ad esempio le aziende speciali consortili) che ricevono le domande presentate attraverso il sistema Bandi on line dalle

famiglie, provvedono all'istruttoria delle stesse e liquidano l'eventuale contributo spettante ai cittadini.

Le ATS hanno il compito di coordinamento e supporto agli Ambiti, di trasferimento delle risorse agli stessi e di monitoraggio dell'avanzamento della misura aggiornando costantemente la Direzione Generale competente.

#### **4. Risorse**

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura sono pari ad euro 21.400.000,00, di cui euro 1.000.000,00 destinate agli Ambiti Territoriali quale riconoscimento dei compiti di gestione a loro attribuiti ed euro 2.900.000,00 riservate all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL).

Le risorse saranno ripartite agli Ambiti in base alla popolazione residente come da ultimo censimento ISTAT disponibile e a loro trasferite tramite le ATS lombarde. Le somme non già nella disponibilità dei bilanci delle ATS saranno liquidate con successivo provvedimento della Direzione Generale competente.

**Allegato B**
**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA AGGIUNTIVA DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – MISURA FONDO FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19**

L'art. 1, c.2 della Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10 prevede l'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) quale indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, garantisca condizioni migliorative nell'individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, nel rispetto degli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3 della medesima legge.

Si prevede pertanto anche per la misura "Fondo Famiglia - Emergenza COVID-19" l'erogazione di una quota aggiuntiva di contributo sulla base dei seguenti parametri e secondo la seguente formula:

- 1) numero dei figli;
- 2) abitazione principale del richiedente gravata da un mutuo;
- 3) residenza in regione Lombardia da un periodo maggiore o uguale a 10 anni;
- 4) presenza nel nucleo familiare di donne in accertato stato di gravidanza;
- 5) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti.

Formula:

$\text{quota aggiuntiva} = \text{contributo concesso} * 0,2 * \text{FFL}$ $\text{dove FFL} = I1+I2+I3+I4+I5$
--

1.  $I1 = (0, 0.5, 1, 2, 3)$  per un numero di figli nel nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più
2.  $I2 = 1$  se l'abitazione principale del richiedente è gravata da un mutuo per l'acquisto, 0 altrimenti;
3.  $I3 = 0.5$  se il richiedente risiede in regione Lombardia da un periodo maggiore o uguale a 10 anni, 0 altrimenti;
4.  $I4 = 0.5$  se sono presenti in famiglia donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti;
5.  $I5 = (1, 2, 3)$  per un numero di componenti nel nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, con disabilità media o grave o non autosufficienza (ai sensi dell'Allegato 3 del Dpcm 159/2013) pari a 1, 2, 3 o più nel nucleo familiare, 0 altrimenti.

Il calcolo del Fattore e l'importo della quota aggiuntiva vengono calcolati in automatico dal sistema [www.bandiservizi.it](http://www.bandiservizi.it).

La quota aggiuntiva viene in ogni caso concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il FFL pari ad euro 2.900.000,00.